



NOTAIO
MAURIZIO CAMPISI

Repertorio n. 8837

Raccolta n. 7301

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"CROCE VERDE MESTRE VOLONTARI DEL SOCCORSO
DI VENEZIA TERRAFERMA" ONLUS
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre,
alle ore venti e trenta.

30 OTTOBRE 2020

In Mestre, in via Lussingrande n.5, presso la sede della
"CROCE VERDE MESTRE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI VENEZIA TERRA-
FERMA" ONLUS.

Innanzi a me dottor MAURIZIO CAMPISI, Notaio in Mestre, i-
scritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, è com-
parsa la signora:

- BACCO MARINA, nata a Venezia il 3 maggio 1965, residente a
Venezia-Carpenedo, Via Dottesio n. 11, che dichiara di inter-
venire al presente atto nella qualità di socio volontario
della:

- "CROCE VERDE MESTRE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI VENEZIA TER-
RAFERMA" ONLUS, con sede in Venezia-Mestre, Via Lussingrande
n. 5, codice fiscale 90007320279, iscritta al n. 221 (VE/40)
del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto
Privato presso la Regione Veneto, come da DGR 112/2001, i-
scritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volon-
tariato di cui alla L.R. 40/1993 con numero VE0071, ed i-
scritta all'Albo Comunale delle Associazioni al n. 444.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità per-
sonale io notaio sono certo, espone che con avviso di convo-
cazione comunicato in data 19 ottobre 2020 a tutti i soci vo-
lontari (Prot.815/20), affisso presso la sede sociale ed in
visione presso Punto di attesa Venezia, è stata convocata
per oggi, in questo luogo e a quest'ora l'assemblea straordi-
naria dei soci volontari per discutere e deliberare sul se-
guente ordine del giorno:

- 1) adeguamento modifiche statutarie D.LGS. 117/2017;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione della
maggioranza degli intervenuti, ai sensi dell'art. 15 dello
statuto, la comparente che invita me notaio a fungere da se-
gretario, nominando altresì due scrutatori nella persona del-
le signore:

- STANGALINO ANN-LOUISE, nata a Frederiksberg (Danimarca) il
31 gennaio 1965, residente a Venezia-Favaro Veneto, Via S.
Felice 3, cittadina italiana;

- ANTONINI CRISTIANA, nata a Venezia il 31 agosto 1965, resi-
dente a Venezia-Chirignago, Via Tirolo 4, della cui identità
personale io notaio sono certo.

Il Presidente dell'assemblea ricorda che a seguito della pro-
roga dello stato di emergenza COVID-19 prorogato al
31.1.2021 come da DPCM 7.10.2020, ad eccezione dei membri

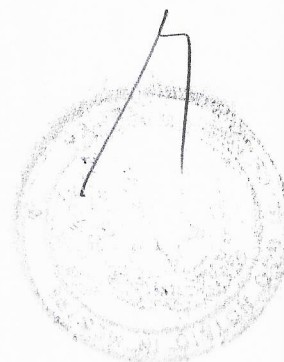
Reg.to a VENEZIA 2

il 02/11/2020

nr. 22359

Serie 1T

Euro Esente



del Consiglio Direttivo, i soci volontari sono collegati con il sistema di video-conferenza; la stessa pertanto accerta che tale sistema consente a sé medesima (ed agli scrutatori):

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- consente a sé medesima di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- consente agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Inoltre il presidente precisa che detto sistema, pur non previsto dall'attuale formulazione dello Statuto, è espressamente consentito dal D.L. 17 marzo 2020 n.18, dettato in relazione all'attuale emergenza sanitaria e pertanto ispirato alla ratio di evitare la presenza simultanea di più persone nel medesimo luogo; precisa infine che tale modalità di svolgimento è stata regolarmente indicata nell'avviso di convocazione sopra indicato.

Fatte le suddette constatazioni, il presidente dichiara la presente riunione dell'assemblea regolarmente convocata, validamente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Passando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno, il presidente espone all'assemblea la necessità di approvare il nuovo testo dello Statuto adeguato alle indicazioni contenute nel Codice del Terzo settore, precisando tuttavia che l'Associazione aggiungerà l'acronimo "ETS" successivamente all'iscrizione della stessa al RUNTS - Registro Unico del Terzo Settore, di cui all'art.45 del D.Lgs.117/17, quando detto Registro sarà formalizzato.

Gli associati, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, esprimono il voto, e il presidente, sentiti gli scrutatori, in assenza di voti contrari e di astenuti, proclama assunta dall'Assemblea, all'unanimità, la

DELIBERA

1 - di approvare il nuovo statuto dell'Associazione, oggi composto da 44 articoli, adeguato e modificato secondo le prescrizioni della normativa, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del "Terzo Settore");

2 - di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo, affinché abbia a compiere tutti gli adempimenti successivi presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Il Presidente consegna a me notaio il testo dello statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" omessa la lettura per dispensa dei comparenti.

Chiuso il presente verbale alle ore venti e cinquanta, l'assemblea prosegue autonomamente in sessione ordinaria.

Il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su pagine cinque di fogli due,

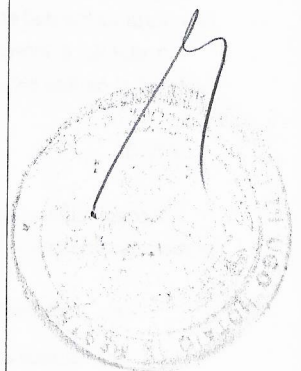
è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo hanno approvato e con me sottoscritto, essendo le ore venti e cinquanta-cinque.

F.to Marina Bacco

F.to Ann-Louise Stangalino

F.to Antonini Cristiana

F.to MAURIZIO CAMPISI NOTAIO - L.S.





CROCE VERDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO - VENEZIA TERRAFERMA

STATUTO

CAPO 1°

ORIGINI, SCOPI ED ORGANIZZAZIONE

Art. 1

L'organizzazione di volontariato "CROCE VERDE - MESTRE VOLONTARI DEL SOCCORSO di VENEZIA TERRAFERMA" ONLUS,
con sede a Venezia - Mestre via Lussingrande N. 5, è retta dal presente statuto.

Art. 2

L'Associazione agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle leggi regionali di attuazione e di principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3

L'Associazione, esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale: per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. Servizi di trasporto di sangue e organi;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i. iniziative di protezione civile;

M. Re Bona
Antonio Cristiana
Defence Juppelin



- j. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- k. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 4

L'Associazione opera esclusivamente nell'ambito della Regione Veneto ed in particolare nell'ambito del Comune di Venezia potendo, solo occasionalmente e in casi di necessità, operare anche in territorio nazionale e internazionale.

Art. 5

L'Associazione è apolitica ed i suoi appartenenti non potranno mai partecipare, in tale veste, a manifestazioni di qualsiasi genere estranee ai fini dell'Associazione stessa.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) attivi
- b) onorari
- c) sostenitori

Art. 7

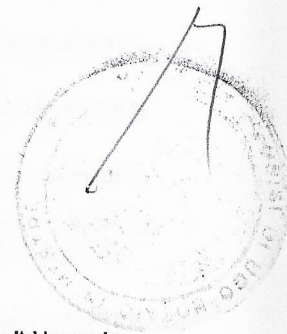
Soci attivi sono i soci volontari appartenenti all'Associazione i quali, svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. Ai soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 8

Soci onorari sono persone fisiche così dichiarate dall'Assemblea, in riconoscimento di particolari meriti verso l'Associazione, ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo. I loro nomi saranno trascritti su apposito albo nella sede sociale.

Art. 9

Soci sostenitori sono persone fisiche di incensurabile condotta morale che, previa domanda accettata dal Consiglio Direttivo, si obbligano a versare una quota sociale annua, stabilita dall'Assemblea.



Art. 10

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, da ratificare dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento delle medesime come stabilito dalle leggi e dallo statuto. Hanno il diritto di votare in Assemblea dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa dell'Associazione.

Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, può essere escluso dall'Associazione. Le violazioni ai suddetti doveri sono regolate dall'art. 31 e seguenti del presente statuto.

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti; che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali devono essere prestate a titolo gratuito, salvo quelle previste all'articolo 30, comma 5 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile.

CAPO 2°

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci. Essa viene convocata, in via ordinaria, due volte l'anno: la prima entro il mese di aprile per deliberare sul bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, la seconda entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo, fissare le quote annuali dei soci

Mario Bocca *Antonio Cristiana* *Antonio Cristiana*



sostenitori e soci attivi e l'eventuale nomina dei Provlviri. In entrambe le assemblee, il Consiglio Direttivo potrà sottoporre al voto dell'assemblea quegli argomenti che riterrà opportuni. Hanno il diritto di votare in Assemblea dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13

L'assemblea può essere convocata straordinariamente in qualsiasi momento:

- per deliberazione del Consiglio Direttivo;
- su domanda sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, purché nella domanda sia indicato l'argomento di cui si chiede la trattazione;
- su richiesta dei Revisori dei Conti per motivi che riguardano esclusivamente l'irregolare andamento amministrativo.

Art. 14

Per la validità delle assemblee, in prima convocazione, è richiesta la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza di numero di soci non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'Assemblea sarà riconvocata entro otto giorni e sarà valida con la presenza di qualsiasi numero di soci. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta da persona nominata di volta in volta a maggioranza di voti, dall'assemblea stessa. Il presidente eletto nominerà un segretario e due scrutatori; delle riunioni sarà redatto apposito verbale che dovrà essere firmato dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 16

L'avviso di convocazione dell'Assemblea verrà dato a mezzo di semplice circolare inviata a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso medesimo, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

CAPO 3°

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Il Consiglio Direttivo, al quale è riservato il governo e l'Amministrazione dell'Associazione, è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci. Le elezioni avranno luogo per scrutinio segreto. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, verrà fatto il ballottaggio tra gli interessati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un segretario ed un tesoriere.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, oppure a seguito di domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri ed indicante l'argomento da trattare e, comunque, non meno di tre volte in un anno, mediante comunicazione da far pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

Art. 20

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento effettivo della maggioranza dei membri del Consiglio stesso e le delibere saranno prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 21

I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive rimanessero assenti dalle riunioni senza giustificazioni o senza plausibili motivi, saranno dichiarati decaduti dalla carica con apposita deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 22

Quando, per dimissioni od altre cause, un consigliere sarà dichiarato decaduto sarà sostituito dal socio che nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti. Nel caso ciò non fosse possibile il Consiglio nella prima seduta provvede alla sua cooptazione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 23

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) convocare le assemblee;
- b) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale;
- c) provvedere alla compilazione dei regolamenti dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) giudicare sulle violazioni dello statuto e dei regolamenti, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e comminare le sanzioni previste dall'art. 31;
- e) accettare o respingere motivatamente le domande di iscrizione a socio, che saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile;
- f) provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale retribuito, ed alla gestione del bilancio;
- g) deliberare, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde, sugli argomenti riguardanti l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Mario Lee
Antonio Cristiana



Art. 24

Non sono eleggibili a Consiglieri i dipendenti retribuiti dall'Associazione.

CAPO 4°

DEL PRESIDENTE

Art. 25

Il Presidente convoca le adunanze dell'assemblea, convoca e dirige quelle del Consiglio Direttivo; rappresenta, anche giudizialmente, l'Associazione; provvede quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione stessa e per il buon funzionamento di tutti i servizi; firma gli atti, la corrispondenza, gli ordini di riscossione nonché, unitamente al tesoriere, gli ordini di pagamento; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, l'andamento degli affari ordinari e l'osservanza dei regolamenti.

Art. 26

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

CAPO 5°

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DELLA REVISIONE LEGALE

Art. 27

Il Collegio dei Revisori, che svolge funzioni di organo di controllo, è eletto, in ricorrenza della ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dall'Assemblea, scegliendo anche fra non soci tre componenti (oltre a due supplenti), che nominano nel loro seno un Presidente.

L'organo esercita la vigilanza prevista all'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Nell'ipotesi della ricorrenza prevista dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'assemblea, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del medesimo decreto, dovrà nominare un revisore legale dei conti anche monocratico o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di Controllo restano in carica con la stessa durata del Consiglio direttivo.

CAPO 6°

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, anche tra persone estranee all'Associazione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La nomina a probiviro comporta il divieto di assumere ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione per la durata dell'incarico, pena la decadenza dal Collegio.

Art. 29

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare tutte le eventuali controversie che potessero sorgere tra i soci, tra

questi e l'Associazione o suoi organi; inoltre i Probiviri potranno giudicare della conformità ed aderenza dei regolamenti sociali alle Leggi vigenti ed allo Statuto. Essi si esprimeranno in giudizio ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria.

CAPO 7°

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 30

Per le violazioni dello Statuto, del Regolamento Sociale o per indegnità si applicano le seguenti misure disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione fino a sei mesi. La sospensione superiore ai tre mesi ha per effetto la decadenza dalle cariche sociali;
- c) esclusione.

Il Consiglio Direttivo, per i provvedimenti disciplinari, di cui alle lettere a) e b) succitate, può avvalersi di una commissione composta da tre membri, i cui nominativi saranno estratti a sorte tra i soci, nominati di volta in volta. Al termine della loro inchiesta sarà loro revocata la nomina e comunicheranno le loro deduzioni al Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio non può essere deliberata dall'Assemblea dei soci che per gravi motivi; il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione dell'esclusione.

Art. 31

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere impugnate avanti il Collegio dei Probiviri ricorrendo entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento.

I provvedimenti disciplinari sono esecutivi nonostante ricorso. L'organo competente a conoscere del ricorso può, su istanza dell'interessato, sospendere, se lo ritiene necessario, l'esecutorietà del provvedimento. Il presidente del Collegio giudicante provvederà, in tempo utile alla contestazione degli addebiti ed alla comunicazione della denuncia e del ricorso a tutti gli interessati.

CAPO 8°

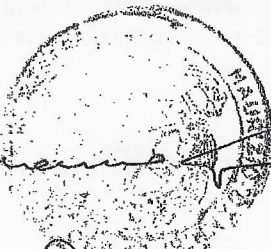
LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 32

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi effettuate a sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;

Maria Boos *Don. Giuseppe* *Roberto Cristiana*



- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 33

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 34

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti.

I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti e dalle persone fisiche estranee all'associazione, da persone giuridiche e da organismi internazionali.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Per i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali va tenuta apposita contabilità e possono essere inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, in base alle indicazioni di bilancio, delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi del D. lgs 117/2017

CAPO 9°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 36

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Nell'atto di scioglimento dovrà essere provveduto alla nomina di uno o più liquidatori.

CAPO 10°

IL BILANCIO



Art. 37

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

CAPO 11°

LE CONVENZIONI

Art. 38

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

La convenzione è stipulata dal presidente dell'Associazione di volontariato e il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

CAPO 12°

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 39

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di eventuale regolamento adottato dall'Associazione, assicurati come previsto dal contratto di lavoro.

Art. 40

L'Associazione di volontariato, così come previsto dall'art. 33 del D.lgs 117/2017, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento od occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti con l'Associazione, i diritti e i doveri delle citate figure sono regolati dalle leggi vigenti e da eventuali convenzioni.

CAPO 13°

LA RESPONSABILITA'

Art. 41

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 117/2017.

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale dell'Associazione stessa e di quella degli amministratori, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 42

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

CAPO 14°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 44

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

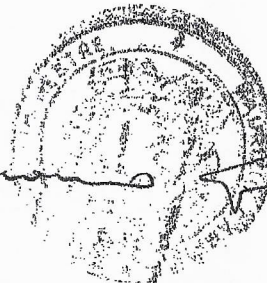
A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore.

Marco Bocca

Roberto Longobardi

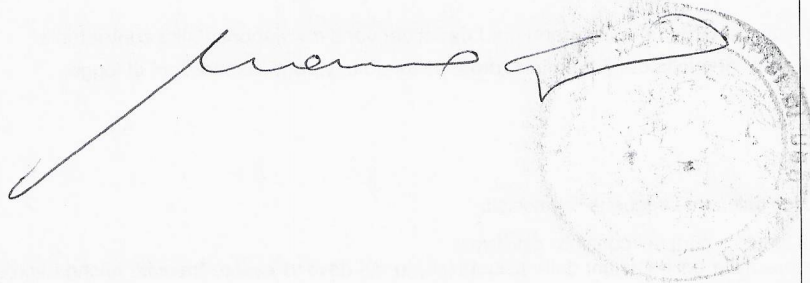
Antonina Cristiana



E' COPIA CONFORME AD USO FISCALE.

MESTRE,

13.11.2020

A handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp. The signature is written in a cursive style. The stamp is circular with some illegible text inside, possibly indicating an official seal or certification.